

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

e

LA FONDAZIONE CITTÀ' DELLA SPERANZA

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (di seguito anche "ADM"), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale 97210890584, nella persona del Direttore Generale, Dott. Marcello Minenna

e

La "Fondazione Città della Speranza" (di seguito anche "FONDAZIONE"), con sede legale in Monte di Malo (VI), Viale del Lavoro 10, codice fiscale 92081880285, nella persona del Presidente, Dr. Andrea Camporese

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- ADM è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, esercitando il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell'Erario tramite la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari e concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, tramite il controllo delle merci in ingresso nell'Unione Europea e il contrasto di fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, stupefacenti e

sostanze psicotrope, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente anche attraverso l'utilizzo di propri laboratori chimici all'avanguardia;

- ADM esercita attribuzioni di polizia giudiziaria nei limiti definiti: dall'articolo 57, comma terzo, del c.p.p.; dagli articoli 324 e 325 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; dall'articolo 32 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dall'articolo 31 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- ADM, nell'ambito delle proprie attività di polizia giudiziaria e tributaria, effettua con frequenza sequestri e confische amministrative, così come previsto dall'art. 301-*bis* del T.U.L.D (DPR 23 gennaio 1973 n.43), di beni mobili iscritti nei pubblici registri che possono essere affidati ad organi dello stato o amministrazioni pubbliche;
- ADM, con proprio provvedimento amministrativo (nota prot. n. 71836 dell'8 marzo 2021), denominato LIUA-SEQ, ha disciplinato le modalità di utilizzo ed assegnazione degli automezzi sequestrati e confiscati, adottando come parametro di riferimento anche la riduzione dei costi di deposito e mantenimento dei veicoli;
- la LIUA-SEQ prevede espressamente la possibilità di *“assegnazione secondo lo specifico regime convenzionale appositamente costituito”* e, non risultando attualmente immediatamente disponibili le procedure di vendita all'asta del mezzo, appare conveniente, al fine della riduzione dei costi di gestione e custodia del mezzo stesso, assegnarlo in uso ad altra Amministrazione o a Enti o Associazioni senza scopo di lucro che se ne accollino integralmente i costi di gestione ed uso;
- “Fondazione Città della Speranza” è una Fondazione nata nel 1994 con lo scopo di favorire lo studio, l'attività didattica, la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo di tutte le patologie infantili, prioritariamente relative alle patologie oncoematologiche pediatriche con possibilità di dare un contributo a sostegno delle famiglie con gravi difficoltà finanziarie che hanno pazienti pediatriche affetti da gravi patologie;
- la FONDAZIONE oggi è un polo di riferimento che contribuisce ad elevare la qualità della ricerca scientifica in ambito pediatrico, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato nonché al costante contatto con i maggiori centri di ricerca internazionali;

- le attività della FONDAZIONE possono essere svolte direttamente ovvero da essa affidate ad Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni che le svolgono direttamente. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti, la FONDAZIONE può ricevere contributi, lasciti, eredità o comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma da Enti pubblici o privati e da persone.
- ADM, in particolare, oltre a tutelare gli interessi dell'Erario e a contrastare gli illeciti, si attiva costantemente per sensibilizzare l'impegno civico e sociale a difesa dei valori costituzionali dell'eguaglianza sostanziale e della solidarietà sociale;
- per è volontà delle Parti definire la promozione di attività culturali ed educative, nonché la realizzazione di iniziative in materia di sensibilizzazione alla salute dei bambini con particolare coinvolgimento degli organismi territoriali competenti, anche attraverso lo sviluppo di iniziative formative congiunte;
- in ragione di quanto sopra, le Parti concordano nell'utilità di avviare una collaborazione tra ADM e la FONDAZIONE che funga altresì da stimolo e impulso per la creazione di nuove sinergie tra istituzioni, ed enti del terzo settore

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 **Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 **Ambiti di Collaborazione**

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra le Parti, nell'ambito delle seguenti aree prevalenti:

- a. promozione di attività culturali ed educative, in particolare in favore dei giovani, presso gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado e le sedi universitarie, aventi ad oggetto lo studio, l'attività didattica, la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo di tutte le patologie infantili, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi e informativi, dibattiti, mostre, proiezioni e altre forme di comunicazione, anche a mezzo *social*;
- b. organizzazione di attività formative reciproche in materie di interesse comune, anche attraverso la pianificazione di convegni, conferenze, seminari ed eventi, con la partecipazione di propri rappresentanti, finalizzate, tra l'altro, alla realizzazione di progetti, studi, ricerche e analisi;
- c. scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
- d. collaborazione nell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di interesse comune;
- e. collaborazione nell'ambito di iniziative dedicate ed eventi a sostegno di progetti su materie di interesse comune;
- f. ADM, in questo periodo di tensioni internazionali e conseguenti flussi di rifugiati, offre il proprio supporto per agevolare il trasporto, anche transfrontaliero, di famiglie e minori su territorio nazionale, anche attraverso i propri mezzi. A tal fine, ADM potrà adoperarsi anche attraverso la propria rete di contatti istituzionali per favorire tali attività.;
- g. Fondazione Città della Speranza sottoporrà alle valutazioni di ADM eventuali richieste proprie e dei soggetti facenti parte della sua rete per la concessione in uso gratuito di mezzi e beni sequestrati e confiscati nella disponibilità di ADM.

Art. 3 **Referenti**

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
per ADM: Dr. Stefano Fabrizio
per FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA: Dr. Luca Primavera
2. I termini e le modalità di attuazione delle singole iniziative di collaborazione oggetto del presente Protocollo saranno concordati tra le Parti.

Art. 4

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito a un accordo scritto tra le Parti.
2. Il presente Protocollo, di comune accordo tra le Parti, potrà essere modificato, anche prima della scadenza, sulla base di esigenze che potranno emergere nel corso della collaborazione.

Art. 5

Oneri

1. Gli oneri relativi alle attività oggetto del Protocollo resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula del presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Art. 7

Risoluzione anticipata e controversie

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dal presente Protocollo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte.
2. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Protocollo, vi fossero attività didattiche e formative *in itinere*, i correlati rapporti continueranno ad avere esecuzione fino all'esaurimento dei loro adempimenti.
3. Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, le parti di comune accordo individuano come foro competente esclusivo quello di Roma.

Art. 8 **Pubblicazione della Convenzione**

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale

Roma, 8 aprile 2022

Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli

Il Direttore Generale

Marcello Minenna

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93*

Fondazione Città della Speranza

Il Presidente

Dr. Andrea Camporese

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93*